

*Provincia di Pavia
Lombardia*

Regione

Ottobre 2004

***COMUNE
DI
SEMIANA***

***DETERMINAZIONE
DEL RETICOLO IDRICO MINORE
(Ex D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02)***

Aggiornamento Maggio 2005

Il Tecnico

Dott. Geol. Adriano ZORZOLI

INDICE

1 - PREMESSA

- Inquadramento territoriale
- Riferimenti di legge
- (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico)
- Cartografia di base

2 - RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO IDRICO MINORE

2.1 - RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Assente

2.2 - RETICOLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA COMUNALE

(Assente)

2.3 - CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA CONSORZIO EST SESIA

Roggia della Raina o Reina (n° 118 – Elenco acque pubbliche R. D. 14/12/1931)

Cavo Solero (n° 121 -- “ “ “)

Roggia di Valle (e scaricatore) (n° 119 - “ “ “)

2.4 - CORSI D'ACQUA GESTITI DA CONSORZI PRIVATI

Roggia Tortorolo

Cavo Nuovo

Roggia di Goido

3 - CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA

E RELATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI

Attività di polizia, vietate e attività soggette ad autorizzazione

Autorizzazione paesistico ambientale

Scarichi in corsi d'acqua

ALLEGATI GRAFICI

Tav. 1 – CARTA IDROGEOLOGICA CON INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E SECONDARIO

(Scala 1 : 10.000)

Tav. 2 – CARTA DI DETTAGLIO DELLE OPERE AFFERENTI AL RETICOLO IDRICO SECONDARIO E INDIVIDUAZIONE

DELLE FASCE DI RISPETTO
10.000)

(Scala 1 :

1.0 - PREMESSA

Lo studio in oggetto, effettuato dallo scrivente su incarico dell'Amministrazione Comunale di Semiana è stato realizzato con riferimento alla normativa vigente (D.G.R. 25/01/02 – n° 7/7868 “ Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dalla L.R. 1/2000 – art. comma 114 > Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica” ” e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. 7/13950/2003 - L.R. n° 5/2004 Art. 22)

E' costituito da una parte grafica (Tav. 1 e 2 in Allegato), con individuazione del reticolo idrografico principale e definizione delle acque superficiali presenti nel territorio comunale, e dalla presente relazione esplicativa, contenente la normativa da applicare ai diversi corsi d'acqua in funzione della loro importanza e relativi gestori (Demanio, Consorzi di Bonifica, Consorzi irrigui privati) con indicazione delle attività di polizia, di quelle soggette ad autorizzazione e di quelle non ammesse.

1.1 - Inquadramento territoriale

Il territorio del Comune di Semiana è posto nel settore centro-meridionale della porzione di pianura a Nord del Po denominata “Lomellina”; l'asse viario principale (la SP n° 5) lo attraversa da Ovest a Est a passando per il centro abitato, e le Provinciali n° 14 e n° 78 raggiungono il paese da sud ovest; una rete di Strade vicinali garantisce i collegamenti con le Cascine e le case sparse.

E' confinante con i Comuni di Lomello, Valle Lom., Velezzo Lom., Mede, Sartirana e concentra la superficie urbanizzata nell' abitato principale sede della Municipalità; considerata la vocazione agricola della zona, si riscontra la presenza nelle campagne circostanti di aziende agricole e fabbricati rurali.

Aspetti generali

La superficie del Livello Fondamentale della Pianura, prevalentemente sub-pianeggiante, è interrotta da zone più depresse, comunque pianeggianti, legate all'antico passaggio di corsi d'acqua e dall'incisione valliva del Torrente Agogna (2 – 5 metri dal piano campagna circostante) che scorre circa 2.5 Chilometri ad Est, al di fuori del territorio comunale.

Le attività agricole, gli spianamenti e la regimazione ad uso irriguo delle acque, hanno modificato l'originario assetto del territorio, obliterandone i caratteri, strettamente legati alla morfologia fluviale.

Sul L.F.P. viene rilevato un ampio **paleoalveo** di età tardo glaciale, depresso rispetto alle campagne limitrofe e con sviluppo pressoché parallelo all'Agogna, che transita ad oriente del centro abitato ed orientale del territorio comunale; su di esso sono attualmente impostati, interamente o solo per un tratto, alcuni corsi d'acqua artificiali; principalmente la Roggia della Raina, poi il Cavo Tortorolo e la Roggia della Valle ed inoltre, a testimonianza di questo antico percorso, sono conservate piccole scarpate di altezza metrica e vi si individuano depositi di natura ghiaioso sabbiosa, che attestano anche della competenza della paleocorrente.

Cenni di geologia e litologia superficiale

Nella geologia di superficie sono preponderanti i depositi (**FI W**) del Pleistocene più recente, attribuibili al tardoglaciale wurmiano (Livello principale della Pianura L.F.P.) digradante con debole pendenza verso E-SE ;le caratteristiche litologiche del territorio comunale sono evidenziate nella **Tav. 1** dalla quale risultano le seguenti unità geologiche (con riferimento al loro diverso significato idrogeologico):

Depositi alluvionali incoerenti (Flw)

costituiti prevalentemente da limi / limi sabbiosi, a permeabilità primaria media o bassa, con intercalazioni di orizzonti argillosi che ne riducono notevolmente la permeabilità complessiva.

Depositi fluviali dei greti antichi e e medi (paleoalveo – a 1);

alluvioni sabbioso-ghiaiose a permeabilità primaria buona, con locali depositi limosi.

Indicazioni sulla origine e la formazione dei suoli

I suoli in oggetto sono riconducibili a due tipi di paesaggio fondamentali identificabili con :

- a) porzione centro meridionale della piana fluvio glaciale e fluviale costituente il Livello Fondamentale della Pianura (L.F.P.), formatasi per colmamento alluvionale durante l'ultima glaciazione
- b) Alvei abbandonati di corsi d'acqua estinti.

I suoli della maggior parte del territorio in oggetto, appartenenti al L.F.P. sono in genere evoluti (**Hapludalfs**) ed a profilo più o meno troncato, che porta ad una convergenza dei tipi pedologici, con attenuazione delle differenze originarie; eventuali livelli argillosi sottostanti possono acquisire colorazione rossastra a seguito dell'ossidazione del ferro presente.

Sul livello fondamentale e nei terrazzi antichi si trovano anche suoli meno evoluti, in aree sottoposte a dinamiche geomorfologiche più recenti, e più precisamente **Eutrocrhepts** ed **Endoaquolls**, nelle aree più depresse morfologicamente.

Sono tutti suoli prevalentemente da moderatamente profondi a profondi, tranne quelli, sottili, che caratterizzano le aree più depresse e con falda prossima al piano campagna; sono caratterizzati da livelli superficiali limoso- sabbiosi con drenaggio lento e permeabilità da moderata a bassa.

Questi terreni sono prevalentemente vocati alla coltivazione di riso / mais e pioppeto e presentano generalmente una buona lavorabilità.

Idrografia superficiale e idrogeologia

Il territorio è solcato da un corso d'acqua naturale, l'Agogna, e da una articolata rete di canali artificiali di antica e più recente impostazione che costituiscono la rete irrigua al servizio dell'agricoltura.

Al proprio interno la rete idrografica è suddivisa in ordine gerarchico, in rapporto alle funzioni svolte: in particolare si distingue una rete primaria di "adduttori" e "diramatori" ed una secondaria di fossi derivati dai primi fino ai bocchelli di consegna ed al reticolo menzionato viene associata la rete dei colatori.

Per tale ragione sono frequenti cavi (infossati anche 2-3 metri) che svolgono una duplice funzione: di drenaggio a monte ed irrigua a valle ; probabilmente molti di questi cavi, almeno i più antichi, sono impostati sull'originaria paleo-idrografia, in particolare nelle aree depresse dei paleoalvei.

L'area di studio è posta a quote comprese tra i 98 ed i 92 m.s.l.m. - depressione del paleoalveo entro cui scorre la Roggia Raina, nella zona a sud – e risulta interessata solo da corsi d'acqua artificiali (stagionali) che, provenendo da Nord – Nord Ovest, portano le acque necessarie per l'irrigazione.

La direzione prevalente di deflusso della falda è NNW > SSE e l'infiltrazione maggiore si realizza attraverso le perdite dei canali e rogge che attraversano il territorio in oggetto; l'andamento della superficie freatica segue grosso modo quello della morfologia e il livello statico si trova generalmente a quote > 1.5 metri dal piano campagna; può arrivare, solo in alcune aree depresse, a monte del centro abitato, a quote inferiori- uguali al metro, soprattutto in stagione irrigua.

1.2 – RIFERIMENTI DI LEGGE

Nella realizzazione del presente studio si è fatto riferimento alla seguente normativa di legge:

- **Regio Decreto n° 523/1904** che contiene la normativa di riferimento per la polizia idraulica con definizione delle fasce di rispetto per le acque pubbliche e l'elenco delle attività vietate e/o permesse previa autorizzazione.
- **Regio Decreto n° 368/1904** che contiene la normativa di riferimento per i consorzi irrigui, in particolare per la polizia idraulica, con definizione delle fasce di rispetto per le acque pubbliche e l'elenco delle attività vietate e/o permesse previa autorizzazione per i corsi d'acqua gestiti da consorzi di bonifica.
- **D.Lgs. n° 152 dell'11/05/1999** - " Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione dell'acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, con relative note (e successivi **D. Lgs. 258/2000** e **D. Lgs. 42/2004** integrativi)
- **Legge regionale 1/2000** con la quale la Regione Lombardia individua il reticolo idrico principale, su cui continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, e trasferisce ai Comuni tutte le competenze relative al reticolo idrico minore di competenza comunale.

- **Del. Giunta Regionale n° 7/7868 del 25/01/02 e succ. modif ed integrazioni**
- **Del. Giunta Regionale n° 13950 del 01/08/2003 e succ. modif ed integrazioni**
- **Del. Giunta Regionale n° 20552 del 11/02/2005**

1.3 – CARTOGRAFIA DI BASE

Per la realizzazione degli elaborati grafici è stata utilizzata la Carta Tecnica regionale in scala 1 : 10.000 Fg A7c 5 – Lomello Ovest e Fg. A7c 4 - S.Giorgio Lom..

2. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E MINORE

2.1 – Reticolo idrico principale

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale, sono i corsi d'acqua presenti sul territorio in possesso dei requisiti elencati nella D.G.R VI/47310 del 22 dicembre 1999; nell'elenco contenuto nella suddetta Delibera vengono riportati suddivisi per province e, per ogni corso d'acqua vengono definite le seguenti informazioni:

- *Denominazione*
- *Comuni interessati*
- *Foce o sbocco*
- *Tratto indicato come principale*
- *Numero di iscrizione elenco acque pubbliche*

In Semiana non si rilevano corsi d'acqua principali anche se nell'**Elenco delle acque** pubbliche (R.D. 14/12/1931) il territorio di questo Comune è inserito tra quelli interessati dal transito del T. Agogna.

A seguito di verifiche sulle mappe catastali, oltre che dalla visione dei confini amministrativi sulla C.T.R., risulta che tra il Torrente e la superficie appartenente a Semiana si interpone il territorio comunale di

Vellezzo Lomellina; pertanto l'Agogna non è mai transitata sul territorio di Semiana e quanto indicato nel suddetto R. D. è da ritenere un refuso e/o un errore formale.

2.2 – Reticolo idrico minore

Per la definizione del reticolo idrico minore si è proceduto secondo le norme di attuazione della Legge 36/94 – art. 1 comma 1, che vi fanno rientrare *tutte le acque superficiali ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua* (art. 1 comma 2).

Più precisamente sono da considerarsi tali tutti i corsi d'acqua che rientrano nei seguenti criteri:

1. hanno subito interventi di sistemazione idraulica con l'utilizzo di fondi pubblici
2. vengono definiti come demaniali sulle mappe catastali o in base alle normative vigenti.

Sono principalmente canali artificiali che vanno a costituire la struttura primaria della fitta rete irrigua al servizio dell'agricoltura, realizzata nel corso degli anni sul territorio.

Con riferimento ai criteri ed alle prescrizioni contenute nella normativa vigente in merito (D.G.R. 7/7868/2002 e D.G.R. 7/13950/2003, D.G.R. 7/20552/2005 e relativi Allegati) si definisce quanto segue:

a - non esistono corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di gestione comunale;

b - esistono corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore gestiti dal consorzio di bonifica Est Sesia;

c - esistono corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore gestiti da consorzi locali o privati.

- CAVI GESTITI DALL'ASS. IRRIGUA EST SESIA – NOVARA

Roggia Raina (o della Raina o Reina) N° 118 - El. Acque Pubbliche ex R.D. 14/12/1931

Proviene dalla Lomellina Nord Occidentale ed, entrando al vertice NW del territorio comunale lo attraversa con percorso irregolare per circa 3.7 Chilometri, proseguendo poi verso SE in direzione del Torrente Agogna ed è soggetta a vincolo paesistico (fascia di rispetto di 150 m ex D.Lgs.42/2004); nel tratto che interessa il centro abitato, però, tale vincolo è stato tolto e recepito nello strumento urbanistico comunale che, all'interno del centro abitato è stata derogata

Cavo Solero N° 121- El. Acque Pubbliche ex R.D. 14/12/1931

E' un grosso cavo irrigatore della zona che transita nel quadrante sud del territorio comunale per poi proseguire in Comune di Lomello; il suo tratto iniziale è ormai difficilmente rintracciabile poiché ormai caduto in disuso.

Roggia della Valle N° 119- El. Acque Pubbliche ex R.D. 14/12/1931

Interessa le campagne del quadrante nord orientale del territorio comunale proseguendo poi, in Comune di Vellezzo Lom., verso l'Agogna.

- CAVI GESTITI DA ALTRI CONSORZI O PRIVATI

Roggia Nuova di Semiana (fontana)

Costeggia il confine sud occidentale del Comune, attraversa la Roggia di Goido e sottopassa la SP 78 per poi deviare verso sud est .

Roggia di Goido

Attraversa per circa tre Chilometri il margine meridionale del territorio comunale per poi proseguire in territorio del Comune di Lomello

Roggia Tortorolo

Proviene dalla Lomellina Nord Occidentale ed, entrando al vertice NW del territorio comunale lo attraversa con percorso irregolare e direzione nord sud per tutta la sua lunghezza; è un cavo per buona parte incassato rispetto alle campagne circostanti con funzioni preminenti di colatore.

I cavi citati sono rappresentati sulle mappe catastali e quelli non di competenza dell' A.I.E.S. vengono gestiti dal Consorzi irrigui locali, pertanto non vi sono corsi d'acqua a carico del Comune.

3 - CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA E DI ATTIVITA' VIETATE E/O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Il "Testo Unico sulle opere idrauliche" (R.D. n° 523 /1904) ha sempre rappresentato la normativa fondamentale di riferimento in materia di polizia idraulica, indicando all'interno di fasce ben definite di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta" idraulico (art. 59).

Con la legge 36/94 è stato modificato il concetto di "acqua pubblica" in base al quale (a seguito di emanazione del regolamento in merito alla suddetta legge pubblicato sulla G.U. del 26 Luglio '99) viene introdotto il principio della pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Con la L.R. 1/2000, viene previsto l'obbligo , per **la Regione**, di individuare il **reticolo idrico principale** sul quale la stessa continua a svolgere le funzioni di polizia idraulica, mentre **ai Comuni** passano le competenze sul **reticolo idrico minore** e, con D.G.R. n° 47310 del 22/12/99, D.G.R. n° 7/7868 del 25/01/02 e successivi aggiornamenti (D.G.R. 7/13950/2003) sono stati indicati i criteri per l'individuazione del Reticolo idrico principale e minore.

Ad ogni Amministrazione Comunale compete pertanto l'obbligo di dotarsi di apposito elaborato tecnico costituito a) da una parte cartografica con indicazione del reticolo idraulico principale e minore e b) da una parte normativa con indicazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, all'interno delle fasce stesse.

Nel presente studio si è pertanto proceduto ad individuare su base cartografica in scala 1 : 10.000 (Tav. 1) la rete idraulica che ricade nella definizione di Reticolo idrico principale e minore, con indicazioni su idrologia e litologia superficiale mentre in scala 1 : 5.000 sono state rappresentati, con colorazioni diverse, i corsi d'acqua soggetti a fasce di rispetto (reticolo principale e cavi gestiti da A.I.E.S.), e quelli gestiti da privati.

Va precisato che la distanza dai corsi d'acqua viene calcolata dal piede esterno dell'argine e, in assenza dello stesso, dalla sommità della sponda incisa.

INDIVIDUAZIONE E DEFINIZIONE FASCE DI RISPETTO

Si è proceduto alla individuazione delle fasce di rispetto facendo riferimento alle disposizioni del **Regio Decreto n° 523/1904** (*testo unico sulle opere idrauliche*) e del **Regio Decreto n° 368/1904** (*Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*) che determinano quanto segue:

Reticolo idrico principale – (non rappresentato in Comune di Semiana)

> Rif. Legge R.D. 523/1904

Reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica

Cavi gestiti dal consorzio Ass. Irrigazione Est Sesia

> Rif. Legge R.D. 368/1904

Si riportano gli articoli riguardanti le *Disposizioni di polizia* contenuti al TITOLO VI del **CAPO I - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze.**

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancor che in alcuni tempi dell'almo rimangano asciutti; nonchè negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le, fabbriche e lo movimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorchè alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terreo di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni rimboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile l'ufficio forestale.

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica;

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;-

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione;

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporre altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio

Reticolo idrico di competenza dei consorzi irrigui locali e privati

La normativa di riferimento è quella prevista e riportata dal Codice Civile

Considerando pertanto che **a)** in comune di Semiana non è presente un Reticolo idrico principale e **b)** non sono presenti corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore di competenza comunale, le fasce di rispetto sono da considerarsi solamente per i corsi d'acqua gestiti dal Consorzio di bonifica Est Sesia, in base al **R.D. 368/1904**.

Autorizzazione paesistico ambientale

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo se l'opera rientra tra quelle sub delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.r. 18/97 e successive modifiche.

Scarichi in corsi d'acqua

Tutti gli scarichi in acque pubbliche devono essere autorizzati dagli Enti competenti.

La Regione disciplina il regime autorizzativo e le modalità di autorizzazione sono stabilite, in funzione del tipo di scarico, secondo quanto definito nel D.Lgs. 258/2000 (e DGR n 7/13950/ 2003)